

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio
concernente i ricorsi contro la risoluzione governativa 7 marzo 1969
circa la dichiarazione di pubblica utilità dei lavori di sistemazione
del torrente Cassone, in territorio del Comune di Pregassona

(del 10 giugno 1970)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Con risoluzione del 7 marzo 1969 il Consiglio di Stato dichiarava la pubblica utilità dei lavori di sistemazione del torrente Cassone, in territorio del Comune di Pregassona, e approvava gli atti presentati dal Municipio di quel Comune (ente esecutore delle opere giusta l'art. 31 bis legge sui consorzi), sotto riserva dell'esito di eventuali ricorsi.

Nel contempo veniva ordinata la pubblicazione degli atti medesimi per il periodo di un mese presso la Cancelleria comunale di Pregassona.

Nel termine di pubblicazione venivano inoltrati i seguenti ricorsi contro la pubblica utilità :

1. Bonzi Chiarina ved. Alfredo, Viganello
2. Castano Bianca, Viganello
3. Cattaneo avv. Franco, Viganello
4. Ceresio - Soc. Coop. costruzioni, Lugano
5. Antonietti-Genola Elvira, Viganello
6. Genola Giovanni, Viganello
7. Genola Teresa e Orsolina, Viganello
8. Ghirlanda Lucia, Viganello
9. Heidemann Willy, Viganello
10. Macchi Giordano, Viganello
11. Municipio del Comune di Viganello
12. Müller Emilio, Viganello
13. Poretti e Gaggini, Viganello
14. Regazzoni eredi Antonio, Viganello
15. Rocchi Rita, Viganello
16. S.A.C.I., Viganello
17. Socchi Franco, Viganello.

Viste le osservazioni 19 giugno 1969 del Comune di Pregassona, concludente per il rigetto dei ricorsi, ci pregiamo trasmettervi gli stessi e gli atti relativi per le decisioni di vostra competenza secondo l'art. 10 cpv. 1 legge sui concorsi del 21 luglio 1913.

Il Consiglio di Stato formula in merito le seguenti

OSSERVAZIONI:

1. Le prime opere di arginatura del torrente Cassone furono eseguite nel periodo 1842/1843.
Inseguito all'alluvione del 1872 fu necessario procedere alla loro completazione con la costruzione di sette chiuse lungo l'alveo torrentizio. La Confederazione contribuì alle relative spese secondo il decreto del Consiglio federale del 19 ottobre 1876.
2. A seguito di nuove alluvioni, altri lavori furono eseguiti nel 1913, con il con-

corso di sussidi federale e cantonale (decreti del 14 giugno 1913, rispettivamente del 26 giugno 1912).

Questi lavori furono realizzati (e successivamente mantenuti, fino al 1968, come si vedrà in seguito), per mezzo di un apposito Consorzio degli interessati, ai quali dalle opere ridondava un utile.

Il Consorzio fu istituito con decreto del 22 luglio 1913.

Con decisione del 22 maggio 1968 (ris. n. 3387) il Consiglio di Stato, dopo aver constatato gravi difficoltà di natura tecnico-amministrativa nel funzionamento dell'ente consortile, ne decideva lo scioglimento, affidando l'incarico al Comune di Pregassona di provvedere alla conservazione delle opere nel quadro dell'art. 31 bis legge sui Consorzi dianzi citata.

La risoluzione avvertiva inoltre che l'esecuzione di nuove opere, come pure l'estensione di quelle esistenti, era naturalmente soggetta alla procedura di approvazione stabilita dalla legge medesima.

L'iniziativa del Comune di Pregassona è quindi, dal profilo normale, perfettamente regolare.

Rileviamo ancora che in virtù dell'art. 31 bis legge sui consorzi, il Consiglio di Stato può, senza far luogo all'istituzione di un Consorzio, obbligare gli interessati a partecipare in equa misura nelle spese occorrenti per eseguire o mantenere un'opera di sistemazione idraulica dichiarata di pubblica utilità, quando la stessa sia di proporzioni limitate o quando altre circostanze lo giustificano.

Nel caso particolare, le circostanze che giustificano di prescindere dalla costituzione del Consorzio sono segnatamente quelle che consigliano lo scioglimento di quello istituito nel 1913.

E' d'altronde palese che nessun ente locale può meglio del Comune — la cui continuità politico-amministrativa è assicurata da chiare disposizioni legali — assolvere a compiti di questo genere, specie allorchè si tratta principalmente di tutelare la sicurezza degli abitanti e delle loro case, e non solo di semplici fondi agricoli e forestali, come avveniva per lo più in passato.

3. Il progetto pubblicato e oggetto dei ricorsi in esame è stato allestito secondo le istruzioni dell'Ufficio federale delle strade e arginature e della Sezione economia delle acque del Dipartimento delle pubbliche costruzioni.

Esso prevede in particolare l'esecuzione dei seguenti lavori :

- a) costruzione di una briglia per la formazione di una camera naturale di deposito del materiale alluvionale della capienza di ca. 700 mc. alla sez. 25 ;
- b) sgombero del materiale depositato nell'alveo del torrente sez. 15 alla sez. 25;
- c) costruzione di un canale in muratura (come al tipo normale) dalla sez. 5 alla sez. 25, con brigliette di consolidamento dell'alveo;
- d) costruzione di una strada (pista) d'accesso alla camera di deposito.

Per maggiori chiarimenti di ordine tecnico, inviamo ai dati contenuti nella relazione 31 maggio 1965 dei progettisti ing. Maderni e Scala, facente parte degli atti pubblicati.

4. Il preventivo di spesa per queste opere ammonta a Fr. 220.000,— in totale. Il relativo progetto è stato approvato dall'Autorità federale l'11 ottobre 1965, la quale concedeva un sussidio del 27 % ; e da codesto Gran Consiglio il 10 ottobre 1967, con stanziamento di un sussidio del 25 %.
5. A lato di queste opere, il Comune insisteva presso l'Autorità federale e cantonale affinché si procedesse contemporaneamente anche al rifacimento parziale del selciato di fondo e di sponda dell'esistente canale, che l'erosione delle acque aveva con il tempo logorato.

L'Autorità federale concedeva la sua approvazione a questi lavori con ufficio del 18 agosto 1969, autorizzando l'avvio della procedura formale di sussidiamento.

Nel caso in cui il Gran Consiglio, come raccomandiamo, respingesse i ricorsi in esame, chiederemo a nostra volta lo stanziamento di un congruo sussidio cantonale anche per la parte di lavori testè descritti.

6. Prescindiamo dall'entrare nel dettaglio dei singoli ricorsi, i quali, con motivazioni assai vaghe e pressochè uguali, pretendono che l'esecuzione dei lavori non sia necessaria per la sicurezza delle persone e delle cose, ma che sia piuttosto dettata dall'intenzione del Comune di Pregassona di fare degli abbellimenti e delle migliorie di carattere estetico e viario, riguardanti solo una limitata cerchia di persone.

Sulla scorta degli avvisi espressi dagli organi preposti alla bisogna, quali risultano dall'incarto annesso, appare subito come i ricorsi contro la pubblica utilità siano privi di serio fondamento. Il Cassone — a carattere prettamente torrentizio — abbraccia un bacino imbrifero di 3.07 kmq. situato tra il Monte Brè e il Boglia. Attraversa una zona particolarmente ripida e soggetta ad erosioni.

Il quantitativo massimo defluente in caso di piena è stato valutato in 50 mc./sec.; ne consegue quindi un notevole trasporto di materiale verso valle che potrebbe mettere in pericolo l'incolumità di persone e cose. Infatti nelle immediate vicinanze del torrente sono sorte in questi ultimi anni diverse case di abitazione le quali — rimanendo le sponde come sono attualmente — vengono minacciate da eventuali straripamenti ogni qualvolta si ha un deflusso di piena.

Vi chiediamo perciò di respingere i ricorsi contro la pubblica utilità.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

F. Ghisletta

p. o. Il Cancelliere :

A. Crivelli

